



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

Delibera n. 852 del 18 settembre 2019

Fascicolo n. 2174/2019/A

**Oggetto:** Piano ispettivo anno 2018 - Accertamenti ispettivi in merito agli avvalimenti ex art. 89 del d.lgs. 50/2016, con la collaborazione della Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 213, comma 5 del d.lgs. 50/2016 – Lavori per la sostituzione massiva dei contatori G4-G6 sul territorio gestito da Toscana Energia spa - Lotto 2 di 5.500.000 € a base d'asta - CIG 6826753EC7.

### **Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione**

Visti il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza Lavori

#### **Premesse**

Il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 18 maggio 2019 - preso atto degli esiti dell'indagine svolta in attuazione del piano ispettivo per l'anno 2018 in collaborazione con il Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza in materia di avvalimento, con la finalità di verificare la corretta applicazione dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016, ivi compreso il concreto utilizzo, da parte dell'impresa ausiliata, dei mezzi e del personale messi a disposizione per l'esecuzione dell'appalto da parte dell'impresa ausiliaria - ha deliberato la trasmissione di detti esiti ai competenti Uffici in materia di vigilanza al fine di consentire la prosecuzione delle attività istruttorie di competenza con la contestazione dei rilievi emersi nell'ambito dell'indagine ispettiva condotta.

Nell'ambito di tali procedure, è risultata ricompresa quella afferente alla stazione appaltante TOSCANA ENERGIA, riguardante Lavori per la sostituzione massiva dei contatori G4-G6 sul territorio gestito da Toscana Energia spa - Lotto 2 di euro 5.500.000 a base d'asta - CIG 6826753EC7, coinvolgente l'impresa ausiliata [...] *Omissis* [...] e l'impresa ausiliaria CONSORZIO [...] *Omissis* [...] , in riferimento al contratto di avvalimento avente ad oggetto i requisiti SOA nella categoria OG6 – V classifica dell'impresa ausiliaria.

### **Considerato in fatto**

In attuazione del suddetto disposto consiliare, con nota prot. 60214 del 24.07.2019, l'Ufficio ha comunicato le risultanze ispettive e l'avvio del procedimento istruttorio alla stazione appaltante TOSCANA ENERGIA S.p.a., all'impresa ausiliata [...] *Omissis* [...] e all'impresa ausiliaria [...] *Omissis* [...] , al fine di acquisire eventuali controdeduzioni e/o memorie da parte dei soggetti interessati.

In particolare, è stata rilevata la sussistenza di un contratto di avvalimento avente ad oggetto la qualificazione SOA nella Categoria OG6, Classifica V, non posseduta integralmente dall'impresa aggiudicataria, che risultava in possesso della classifica II nella citata categoria all'epoca della partecipazione alla gara de qua (qualificazione oggi posseduta nella classifica IV-bis), contenente l'obbligo dell'ausiliaria *“a mettere a disposizione dell'ausiliata e dell'Ente Appaltante i predetti requisiti in fase di gara e per tutta la durata dell'appalto in caso di aggiudicazione”*, consistenti in: “1) ... la propria capacità tecnica e organizzativa con particolare riferimento: al Direttore tecnico Arch. [...] *Omissis* [...] alla esecuzione di lavori realizzati nelle categorie OG6 V(categoria consorzio) b) I mezzi e le attrezzature ... 2) Tutti gli addetti, facenti parte del proprio organico, che verranno messi a disposizione in caso di aggiudicazione - precisando che i nominativi saranno comunicati prima dell'inizio dei lavori con le specifiche del relativo contratto: squadra tipo composta da 1 operaio comune e 1 specializzato 3) n. 1 responsabile di Gestione della Qualità aziendale 4) Delle procedure gestionali di sistema di qualità nonché delle politiche operative comprensive dei processi primari e di supporto unitamente agli strumenti di pianificazione”.

Veniva ulteriormente evidenziato il contenuto delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dal Responsabile dell'Ufficio Distribuzione di Toscana Energia S.p.A., Ing. [...] *Omissis* [...] , relativamente alle verifiche sostanziali da condurre in corso d'opera al fine di accertare che le prestazioni oggetto di contratto siano state effettivamente eseguite attraverso le risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, evincendosi che *“le verifiche che si effettuano abitualmente per tutti i cantieri, riconducibili all'attività in questione, riguardano la rispondenza qualitativa del lavoro effettuato a quanto previsto dal contratto stipulato. Per quanto attiene, invece, il contratto di avvalimento, dalle verifiche effettuate non siamo in grado di confermare l'avvenuto utilizzo di mano d'opera e mezzi dell'ausiliaria da parte dell'impresa aggiudicataria”*.

Ulteriore richiamo veniva effettuato con riguardo al citato rapporto ispettivo, in ordine alle dichiarazioni del legale rappresentante del Consorzio [...] *Omissis* [...] , il quale ha riferito che: *“La società [...] *Omissis* [...] , in possesso della sola qualifica OG/6 classifica II, ha richiesto al Consorzio [...] *Omissis* [...] di utilizzare un contratto di avvalimento per soppiere alla mancanza del requisito OG/6 classifica V richiesta dal bando di gara indetto dalla stazione appaltante Toscana Energia S.p.A ... ... Una volta aggiudicatasi la gara, la società [...] *Omissis* [...] ha effettuato e continua*

*ad effettuare ad oggi i lavori in questione utilizzando mezzi e personale propri non avendoci mai fatto richiesta di ausilio in tal senso”.*

Risultavano, altresì, riportate le dichiarazioni del legale rappresentante di [... OMISSIS ...], il quale riferiva che “*la società [... OMISSIS ...] sebbene tecnicamente ed economicamente organizzata già da anni per le attività richieste dalla committente era carente del requisito SOA relativamente alla categoria OG6 classifica V*” e che “*a seguito dell'immissione a socio del Consorzio [... OMISSIS ...] della [... OMISSIS ...], ed a seguito dell'opportunità di poter partecipare alla gara di appalto ... fu stipulato ... un contratto di avvalimento per soddisfare i requisiti necessari per la partecipazione della gara*”, precisando ulteriormente che “*l'ausiliario dichiarava il possesso delle attrezzature di cui al contratto di avvalimento in quanto la nostra società, a seguito dell'ammissione a socio nel consorzio, di fatto apportava gran parte degli impianti in gestione essendone già proprietaria*” e che “*l'appalto ... è ancora in corso d'opera, ma la nostra società, avendo ottenuto i requisiti SOA richiesti dalla gara d'appalto, ha deciso a seguito di strategie aziendali di dismettere la propria partecipazione dal consorzio ed aderire a nuove entità consortili più performanti alle proprie esigenze gestionali*”.

Dalla documentazione acquisita presso il Consorzio [... OMISSIS ...] è emerso, inoltre, che l’impresa [... OMISSIS ...] era stata ammessa nella compagine sociale del Consorzio [... OMISSIS ...] solo in data 25.11.2016, ossia 5 giorni prima della scadenza del termine per consegnare la domanda di partecipazione all'appalto e che in data 28.11.2016 aveva stipulato un contratto di avvalimento con il Consorzio [... OMISSIS ...] (ausiliaria), in qualità di impresa ausiliata, rilevandosi che detta impresa ausiliaria aveva messo a disposizione i mezzi e le attrezzature di proprietà della stessa ausiliata [... OMISSIS ...]. Risulta, infine, che in data 24.09.2018 la stessa impresa appaltatrice aveva comunicato al Consorzio [... OMISSIS ...] l’alienazione delle proprie quote di partecipazione, sebbene l’appalto risultasse ancora in esecuzione.

Conclusivamente, si richiamava il citato rapporto ispettivo, laddove veniva evidenziato che “*l'impresa ausiliata [... OMISSIS ...]: (1) ha utilizzato per l'esecuzione dell'appalto, mezzi, attrezzature e personale proprio; (2) ha dismesso le quote detenute nel Consorzio [... OMISSIS ...] prima del termine dei lavori oggetto d'appalto, contravvenendo a quanto di seguito pattuito nel contratto di avvalimento*”.

A riscontro di tale nota, perveniva la comunicazione di Toscana Energia, acquisita al protocollo dell’ANAC al n. 66813 del 23.08.2019, con allegata documentazione, dando evidenza dello stato di avanzamento del contratto d'appalto n. 5800000282 del 19 maggio 2017 tra Toscana Energia e [... OMISSIS ...], avente ad oggetto la “sostituzione programmata” di contatori del gas “con contatori teleletti conformi alla delibera AEEGSI 155/08”, dando evidenza che “*Si tratta, in particolare, di eseguire numerosi interventi (consistenti nella rimozione del precedente misuratore e nell'installazione del nuovo), ciascuno di modesta entità, attivati sulla base del programma di sostituzione predisposto da Toscana Energia*”.

Nell’ambito di tale riscontro, la stessa stazione appaltante riferiva che “[... OMISSIS ...] ha eseguito - e sta eseguendo - i lavori, sulla base delle nostre richieste, tempestivamente ed a regola d’arte”, specificando che “*In particolare, ad oggi, l'Appaltatore ha sostituito n. 159.459 contatori, come risulta dagli stati di avanzamento lavori, emessi mensilmente, che si allegano (doc. Allegato 1 - Allegato 2 - Allegato 3) In totale, sono stati realizzati interventi per Euro 2.570.397,89, su un totale contrattuale di Euro 3.111.173,80*”.

In data 08.08.2019, acquisito al prot. dell'Autorità n. 65098, è pervenuto il riscontro del Consorzio [... OMISSIONS ...], unitamente all'impresa [... OMISSIONS ...], per il tramite dell'avvocato [... OMISSIONS ...], con il quale vengono contestate le risultanze istruttorie dell'Autorità, evidenziando preliminarmente la mancanza di “qualsivoglia valorizzazione del rapporto consortile esistente tra le parti del contratto di avvalimento oltre che dei principi in materia di divieto di modifica soggettiva dell'appaltatore”.

Nel merito, in ordine all'interpretazione dell'art. 89, comma 9, del Codice, viene rilevato che detto articolo “*invocato a supporto del presente procedimento assume portata prescrittiva esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, non autorizzando affatto l'avvio di iniziative a carico della appaltatrice, men che meno da parte dell'Ecc.ma Autorità*”, con l'ulteriore precisazione che “*Del tutto ingiustamente, pertanto, le deducenti risultano coinvolte in un procedimento per asserire violazioni di obblighi comportamentali che il legislatore pone in capo alla stazione appaltante, non legittimando affatto la instaurazione di iniziative ex art. 213 del Codice in danno delle imprese esecutrice né di quella ausiliaria per “inadempimento contrattuale” come invece prospettato nella comunicazione in oggetto*”.

Risulta, inoltre, evidenziata “la sussistenza tra la impresa avvalente e ausiliaria di un vincolo ulteriore rispetto a quello meramente negoziale scaturiente dal contratto di avvalimento, atteso che alla data di sottoscrizione del contratto (28/11/2016) e di partecipazione alla procedura di gara (30/11/2016), la impresa [...] risultava già consorziata del Consorzio [... OMISSIONS ...], in forza della Determina del suo Amministratore Unico in data 25/11/2016” e che “all'atto dell'adesione alla compagine consortile la [...] non era del tutto sprovvista della categoria OG6, essendo infatti ricorsa all'ausilio del Consorzio al fine di integrarne la classifica nella misura prescritta dal bando di gara”, con il richiamo all'art. 47 del Codice in tema di portata applicativa del patto consortile, ritenendo di evidenziare che “la giurisprudenza ha evidenziato che l'effetto del suddetto vincolo “... è quello di rendere comuni al consorzio tutti gli elementi gestionali delle consorziate, ... e ... l'interscambio di tutti gli elementi oggettivi aziendali, quindi dell'azienda nel suo complesso” ... Pertanto, ... l'avvalimento tra il consorzio e l'impresa consorziata non potrà mai risolversi in un mero prestito cartolare, potendo il primo contare per legge sui fattori della produzione della seconda” (cfr Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 18/03/2019 n. 1730; T.A.R. Liguria, Genova, Sez. II n. 659/2018; Cons. St., III, 19.11.2014 n. 5689; Tar Campania – Salerno, I, 25.5.2016 n. 1296; Tar Veneto, I, 8.4.2016 n. 362; 12.2.2016 n. 138)” e che “Discende, pertanto, che la circostanza enfatizzata dalla Autorità secondo cui la impresa [...] ha utilizzato per la esecuzione dell'appalto mezzi, attrezzature e personale proprio” non concreta “un non corretto utilizzo dell'avvalimento”, ponendosi, invece – si ribadisce – come fisiologica conseguenza del principio del cumulo alla rinfusa delle suddette risorse, trasferite e, dunque, confuse nel patrimonio aziendale del Consorzio [...] in ragione del patto consortile”.

Le medesime imprese hanno, altresì, rilevato di ritenere irrilevante “.... che nel corso del rapporto contrattuale la [...] abbia dismesso la propria partecipazione al Consorzio, avendo nelle more conseguito la qualificazione necessaria per la esecuzione in proprio della categoria OG 6”, richiamando il principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alla procedura di gara ed evidenziando, tuttavia, che “Nel caso di specie, è evidente, però, che le predette esigenze non risultano in alcun modo frustrate, non ricorrendo alcun mutamento della composizione soggettiva, atteso che la

*impresa esecutrice è di fatto rimasta la stessa rispetto a quella che ha concorso nella procedura, stipulando poi il relativo contratto di appalto*”, con l’ulteriore considerazione che “*Dal momento che, a far data dal 29/06/2018 la [...] OMISSIONIS [...] ha incrementato la propria qualificazione nella categoria di opere OG6 oggetto dell’appalto, acquisendone il possesso della classifica adeguata alla esecuzione in proprio dei lavori ancora da eseguire, discende, pertanto, confermato che la successiva dismissione della sua partecipazione al Consorzio [...] OMISSIONIS [...] non ha spiegato alcuna incidenza sul possesso continuativo dei requisiti di partecipazione ed esecuzione della commessa pubblica de qua*”.

Sulla scorta dei rilievi formulati, le suddette imprese hanno ritenuto di evidenziare “..la inesistenza dei presupposti per la formulazione di qualsivoglia addebito a carico delle imprese deducenti”, formulando istanza istruttoria “... *Laddove non si ritenesse sufficiente provata la fondatezza delle argomentazioni esposte ..... anche mediante richiesta di chiarimenti e/o acquisizioni documentali ulteriori ovvero convocazione delle scriventi ai fini di una audizione orale*”.

### **Considerato in diritto**

In riferimento alle suddette risultanze, si richiama in primo luogo il disposto di cui all’art. 89 del d.lgs. 50/2016, con particolare riferimento al comma 9, il quale prevede espressamente che “*In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori*”.

Peraltro, si osserva che in tema di avvalimento SOA è stato precisato che “*l'attestazione SOA costituisce il frutto di una valutazione complessiva degli svariati elementi facenti parte dell'organizzazione aziendale, che non coincide con la mera sommatoria degli stessi e che non ne consente una considerazione atomistica*” e che qualora “*oggetto dell'avvalimento è un'attestazione SOA di cui la concorrente è priva, occorre, ai fini dell'idoneità del contratto, che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale - comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse - che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire l'attestazione da mettere a disposizione*” (Cons. Stato, sentenza n. 852 del 23 febbraio 2017).

Le modalità operative adottate nell’esecuzione del contratto in esame non appaiono, pertanto, in linea con il disposto normativo sopra citato, potendosi quindi confermare che nella fase esecutiva dell’appalto non vi sia stato alcun concreto apporto dell’impresa ausiliaria, idoneo a supportare l’impresa esecutrice in relazione al possesso della qualificazione SOA richiesta per la partecipazione ai lavori in esame nella Categoria OG6-V, non posseduta dall’impresa ausiliata [... OMISSIONIS ...]; ciò consente di prospettare la sussistenza della violazione da parte dei contraenti (impresa ausiliaria e impresa ausiliata) della disciplina in tema di avvalimento, configurandosi inoltre profili di responsabilità in capo alla stazione appaltante in ordine all’omessa verifica sul

rispetto degli impegni contrattuali derivanti dagli avvalimenti, ex art. 89, comma 9 del d.lgs. 50/2016.

Peraltro, si evidenzia il prospettarsi di un non corretto utilizzo dell'avvalimento, laddove i mezzi e le attrezzature messe a disposizione dall'ausiliaria, secondo l'elencazione di cui al contratto di avvalimento, parrebbero coincidere con i mezzi e le attrezzature già di proprietà dell'ausiliata, vanificando in tal modo la ratio e le finalità dell'istituto in esame, atte a colmare eventuali carenze di requisiti da parte dell'impresa aggiudicataria.

In ordine a tale coincidenza, non si ritengono accoglibili le considerazioni svolte dalle imprese nella memoria prodotta congiuntamente, tese a richiamare i principi in tema di partecipazione alle gare dei consorzi stabili, riferendosi al “*cumulo alla rinfusa delle suddette risorse, trasferite e, dunque, confuse nel patrimonio aziendale del Consorzio [... OMISSIONIS ...] in ragione del patto consortile*” ed alla dedotta “*trasmissione ex lege dalla consorziata al consorzio delle risorse materiali e personali della prima*”.

Tali considerazioni non si ritengono possano rilevare nel caso di specie, tenuto conto della partecipazione alla gara assunta dall'impresa [... OMISSIONIS ...], carente del requisito della qualificazione nella categoria OG6, che è ricorsa all'avvalimento per integrare i propri requisiti di qualificazione.

Si ritiene, pertanto, sprovvisto di concreta effettività l'ausilio del Consorzio Stabile, riferito alla messa a disposizione delle medesime risorse facenti capo alla medesima impresa [... OMISSIONIS ...], non potendo supplire in alcun modo l'utilizzo di proprie risorse alla preesistente carenza di requisiti di qualificazione, posseduta unicamente nella classifica II in OG6 in fase di partecipazione alla gara.

Ne consegue, pertanto, l'irrilevanza della partecipazione al Consorzio Stabile Ausiliario [... OMISSIONIS ...] da parte dell'impresa [... OMISSIONIS ...] a fronte della mera spendita, in fase di esecuzione, dei soli propri requisiti; partecipazione che peraltro si sostanzia nella sottoscrizione di una quota sociale “simbolica” per un importo di soli euro 100,00.

Si tenga, altresì, presente che nel contratto di avvalimento l'impresa ausiliaria si obbliga espressamente, verso l'ausiliata e l'Ente Appaltante, a fornire e mettere a disposizione “*la propria capacità tecnica e organizzativa con particolare riferimento al Direttore tecnico Arch. [... OMISSIONIS ...]*”, direttore tecnico del Consorzio, il cui apporto non risulta tuttavia evidenziato in atti, confermando il valore puramente cartolare dell'avvalimento intercorso.

In tale contesto, merita altresì evidenziare, a conferma dell'irrilevanza delle considerazioni sopra svolte, che l'impresa [... OMISSIONIS ...] ha dismesso le quote di partecipazione al citato Consorzio Stabile in data 24.09.2018, quindi prima della conclusione dell'appalto de quo, in ragione della qualificazione conseguita in data 27.09.2018 nella Categoria OG6, classifica IV-bis, insufficiente tuttavia a garantire la qualificazione richiesta per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione delle opere in esame, da possedere nella misura richiesta per tutta la durata dell'appalto.

Peraltro, gli esiti ispettivi hanno consentito di rilevare, all'epoca degli accertamenti condotti, che la società [... OMISSIONIS ...], nonostante avesse dismesso le quote possedute nel Consorzio [... OMISSIONIS ...], è risultata in possesso di un certificato di qualificazione attestante la partecipazione al citato Consorzio, sino al rilascio dell'attestazione n. 26152/35/00 del

24.05.2019.

Alla luce di quanto venuto in rilievo, pare potersi confermare che nell'attuale fase esecutiva dell'appalto non è stata riscontrata la presenza in cantiere di effettivi apporti dell'impresa ausiliaria idonei a configurare la messa a disposizione della capacità esecutiva connessa alla qualificazione richiesta ai fini della partecipazione, in contrasto con il disposto normativo di cui all'art. 89 del Codice e con i principi giurisprudenziali già consolidatisi nell'ambito del precedente Codice dei contratti, secondo cui “*la messa a disposizione del requisito mancante non deve risolversi nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto, essendo invece necessario che dal contratto risulti chiaramente l'impegno dell'impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità (a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti) . . . è sufficiente al riguardo rilevare che l'attestazione de qua è finalizzata a dimostrare l'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento dei lavori pubblici, così che nel caso di avvalimento ciò che può essere prestato non è l'attestazione formale (documento), quanto piuttosto il contenuto attestato e quindi le risorse strumentali, tecniche ed umane che hanno concorso a determinare quell'attestazione, necessarie per l'espletamento dei lavori*” (cfr. Consiglio di Stato n. 2547/2015).

Altresì, pare potersi rilevare la non corretta attuazione del disposto di cui all'art. 89, comma 9, nella parte in cui prevede che “*il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento . . .*”, laddove la stazione appaltante non ha evidenziato di aver posto in essere iniziative concrete per garantire l'attuazione di cui all'art. 89, a fronte del chiaro disposto normativo sopra richiamato.

In tale contesto, nel prendere atto dell'entità dei lavori dichiarati come eseguiti in assenza di un'adeguata qualificazione (circa l'80%), si ritiene di sollecitare la stazione appaltante ad adottare ogni opportuna valutazione a fronte dell'accertamento del non corretto ricorso all'istituto dell'avvalimento, valutando, altresì, i presupposti per procedere eventualmente alla risoluzione contrattuale, in relazione alle circostanze del caso e del venire in rilievo di eventuali profili di gravità dell'inadempimento agli obblighi di legge, tenendo presente la fase di avanzamento del contratto.

Tutto ciò considerato e ritenuto, in esito all'istruttoria espletata nell'ambito del procedimento di vigilanza in epigrafe

## DELIBERA

- di confermare i rilievi e le criticità contestate alle parti con la comunicazione delle risultanze ispettive prot. 60214 del 24.07.2019, ravvisando la non corretta applicazione dell'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, ed in particolare di quanto previsto dal comma 9 del citato articolo, posto che non è risultato, nella fase esecutiva dei lavori allo stato attuale, un effettivo apporto dell'impresa ausiliaria CONSORZIO [... *OMISSIS* ...], in termini di personale e risorse, idoneo a configurare la messa a disposizione della capacità esecutiva

connessa al possesso della qualificazione nella categoria OG6, classifica V;

- di ritenere censurabile l'operato della stazione appaltante TOSCANA ENERGIA S.p.a., per non aver posto in essere, durante l'esecuzione dei lavori, iniziative concrete per garantire l'attuazione di cui all'art. 89, comma 9 del Codice, a fronte del chiaro disposto normativo richiamato;
- dà mandato al competente Ufficio dell'Autorità di inviare la presente delibera ai soggetti già destinatari della comunicazione di risultanze istruttorie, invitando la stazione appaltante TOSCANA ENERGIA S.p.a. a valutare i presupposti per procedere all'eventuale risoluzione contrattuale, tenuto conto delle circostanze del caso, nonché a comunicare, entro 30 giorni dalla trasmissione della presente delibera, le determinazioni assunte al fine di conformarsi al contenuto del deliberato consiliare ed al rispetto di quanto previsto dall'art. 89, comma 9 del Codice.

Il Presidente f.f.

*Franecesco Merloni*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 26 settembre 2019

Il Segretario

*Maria Esposito*